



Norme Sportive Antidoping del CIP 2013

Documento tecnico attuativo della delega ricevuta dal CONI in materia di esenzioni per fini terapeutici ed esecuzione dei controlli antidoping per l'attività sportiva svolta dagli atleti disabili a livello nazionale

approvato con deliberazione n. 53 del Consiglio Nazionale del CIP del 15 dicembre 2007 e successive modifiche e/o integrazioni

www.comitatoparalimpico.it

Indice

PREMESSA	pag. 2
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ANTIDOPING (CA) ...	pag. 5
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER LE ESENZIONI PER FINI TERAPEUTICI (CEFT)	pag. 10
LEGENDA.....	pag. 15

Premessa

1. Il CONI quale Organizzazione Nazionale Antidoping (NADO) è l'ente nazionale al quale compete la massima autorità e responsabilità in materia di attuazione ed adozione del Programma Mondiale Antidoping WADA ivi comprese la pianificazione ed organizzazione dei controlli, la gestione dei risultati dei test e la conduzione dei dibattimenti.

Il CONI ha, a tal fine, adottato le Norme Sportive quale documento tecnico attuativo del Programma Mondiale Antidoping WADA e segnatamente del Codice Mondiale Antidoping WADA (di seguito Codice WADA) e degli Standard Internazionali.

Come indicato nelle Norme Sportive Antidoping del CONI, il CONI NADO ha delegato al Comitato Italiano Paralimpico le incombenze relative alla pianificazione ed alla distribuzione dei controlli antidoping ed alla concessione delle esenzioni a fini terapeutici per tutti gli Atleti con disabilità, ferme restando la competenza dell' Ufficio di Procura Antidoping ("UPA") in materia disciplinare e quella del Tribunale Nazionale Antidoping ("TNA") riguardo all'accertamento delle violazioni delle Norme Sportive Antidoping.

2. Le presenti Norme Sportive Antidoping (di seguito NSA) rappresentano dunque il documento tecnico attuativo della delega ricevuta da CONI NADO in materia di esecuzione dei controlli antidoping e di esenzioni per fini terapeutici per l'attività sportiva svolta dagli atleti disabili sul territorio nazionale.

3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle presenti NSA , vigono le NSA del CONI ([www.coni.it-sezione antidoping](http://www.coni.it-sezione-antidoping)), con particolare riferimento a:

DEFINIZIONI

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Sezione I Doping e violazioni delle Norme Sportive Antidoping

Sezione II Delle sanzioni

Sezione IV Esecuzione dei controlli e analisi di laboratorio

TITOLO II PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Sezione I Fase di indagine (ad eccezione dell'art. 18)

Sezione II Procedimento di I Grado

Sezione III Sulle impugnazioni

Sezione IV Disposizioni comuni

Sezione V Disposizioni finali e transitorie

ALLEGATI

Disciplinare dei controlli attuativo dell'International Standard for Testing WADA

- Appendice A – Accertamento di eventuali inosservanze del Disciplinare dei controlli
- Appendice B – Variazioni per gli Atleti diversamente abili
- Appendice C - Variazioni per gli Atleti minorenni
- Appendice D – Prelievi dei campioni di urina
- Appendice E – Prelievo di campioni ematici
- Appendice F – Campioni di urina – volume insufficiente
- Appendice G – Campioni di urina: campioni che non rispondono al peso specifico

appropriato per le analisi

- Appendice H – Requisiti per il personale addetto al prelievo dei campioni

4. Le presenti NSA, complete delle NSA del CONI, analogamente ai regolamenti di gara, sono norme che concorrono a disciplinare le situazioni in cui si svolge l'attività sportiva. Gli affiliati ed i tesserati delle Federazioni Sportive Paralimpiche (di seguito FSP) e Discipline Sportive Paralimpiche (di seguito DSP), ivi compresi gli atleti minori, con la sottoscrizione del tesseramento e del consenso informato, per questi ultimi da parte dell'esercente la potestà genitoriale, accettano queste Norme per partecipare alle attività sportive.

5. Le presenti NSA, si applicano esclusivamente alle FSP/DSP dallo stesso riconosciute e trovano immediata applicazione con la loro pubblicazione sul sito www.comitatoparalimpico.it. Tali norme non si applicano agli Enti di Promozione Sportiva Paralimpica.

E' fatto obbligo alle FSP/DSP riconosciute, di provvedere a quanto necessario per consentire la massima divulgazione delle presenti Norme, con particolare riguardo agli Atleti, al Personale di supporto degli atleti ed alle Società Sportive.

6. Le presenti NSA entrano in vigore con la pubblicazione sul sito istituzionale del CIP (www.comitatoparalimpico.it). Le eventuali successive modifiche e/o integrazioni apportate alle presenti NSA trovano immediata applicazione a seguito della loro pubblicazione sul sito suddetto.

7. Per l'espletamento dei compiti indicati al punto 2, il CIP si avvale:

a. dell'Ufficio Antidoping che dispone delle risorse necessarie per il funzionamento ed il collegamento della struttura antidoping stessa con le FSP e DSP riconosciute ed assicura i rapporti con gli enti/organizzazioni preposti nel settore a livello nazionale ed internazionale;

b. della Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), che assicura l'esecuzione dei controlli antidoping, in e fuori competizione, per mezzo dei propri Ispettori Medici (DCO/BCO) la cui formazione e relativa qualifica è curata dalla FMSI nonché per le analisi dei campioni del Laboratorio Antidoping di Roma, unico accreditato WADA su territorio nazionale.

8. A tal fine il CIP ha costituito:

1. La Commissione Antidoping ("CA"), organismo indipendente che provvede, nel rispetto del Codice WADA e dei relativi Standard Internazionali, alla pianificazione ed alla distribuzione dei controlli antidoping;

2. Il Comitato per l'esenzione a fini terapeutici ("CEFT"), organismo indipendente, che provvede, in posizione di piena autonomia di giudizio, nel rispetto del Codice WADA e dei relativi Standard Internazionali, all'attuazione delle procedure inerenti le esenzioni a fini terapeutici.

9. In merito ai procedimenti disciplinari, permangono le competenze di:

- a) l'Ufficio di Procura Antidoping del CONI (UPA), organismo indipendente di Giustizia competente alla gestione dei risultati ai sensi del Codice WADA nonché in via esclusiva a compiere tutti gli atti necessari per l'accertamento delle responsabilità dei soggetti che abbiano posto in essere un qualunque comportamento vietato dalle Norme Sportive Antidoping sui quali il CONI NADO e, per sua delega il CIP, hanno giurisdizione;
- b) il Tribunale Nazionale Antidoping (TNA), organismo indipendente di Giustizia, che assicura l'omogeneità delle decisioni in materia di violazione delle NSA.

10. Per le competizioni di livello internazionale, permane la responsabilità dell'International Paralympic Committee (IPC) o delle International Federations (IFs)/International Organizations of Sports for Disabled (IOSDs) responsabili in materia di controlli antidoping e gestione dei risultati, secondo le rispettive Norme Antidoping.

Norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione Antidoping (CA)

Art. 1 – Composizione

1. La Commissione Antidoping è un organismo indipendente, distinto dalle altre strutture antidoping, nominato dalla Giunta Nazionale del CIP, che provvede alla pianificazione ed alla distribuzione dei controlli antidoping, in competizione e fuori competizione, secondo quanto previsto dal Codice WADA e nel rispetto dello Standard Internazionale per i Controlli.

2. La Commissione Antidoping è costituita da:

- a) il Presidente;
- b) fino ad un massimo di 5 componenti fissi, di cui uno con qualifica di Vice Presidente ed un Segretario, di cui al successivo art. 7;
- c) un elenco di esperti, fino ad un massimo di 10 componenti, che offre supporto alle attività della Commissione.

2. La qualifica di componente la Commissione Antidoping è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'ambito della struttura medico-sanitaria Paralimpica delle FSP/DSP riconosciute, fatta eccezione per la partecipazione ai Giochi Paralimpici.

La Commissione può costituire Gruppi di Lavoro per l'esame preliminare ovvero per la diretta trattazione di specifiche questioni nell'ambito delle attività di cui all'art. 5 delle presenti Norme.

Art. 2 - Compiti del Presidente della CA

Il Presidente svolge i seguenti compiti:

- a) rappresenta la CA;
- b) convoca e presiede le riunioni della CA, che si tengono di norma con frequenza trimestrale, stabilendone l'ordine del giorno;
- c) convoca le riunioni dei gruppi di lavoro, costituiti dai componenti fissi della Commissione ed anche dagli esperti di cui all'art. 6 del presente disciplinare;
- d) coordina l'attività della CA nei rapporti con il Ministero vigilante, il Ministero della Salute, il CONI NADO e le altre istituzioni interessate all'attività antidoping;
- e) incarica i componenti fissi della Commissione e gli esperti di cui all'art. 5 del presente disciplinare, della trattazione e dello svolgimento di compiti specifici o questioni determinate;

Art. 3 - Durata delle cariche, dimissioni dei componenti la CA

1. I componenti della CA rimangono in carica per la durata del quadriennio paralimpico, salvo sostituzioni ed integrazioni da parte della Giunta Nazionale del CIP.
2. Le dimissioni da componente sono presentate all' Ufficio Antidoping che le inoltra alla Giunta Nazionale del CIP.
3. Qualora un componente della CA non partecipi senza opportuna giustificazione a tre riunioni della CA, il Presidente, per il tramite dell'Ufficio Antidoping, formalizza alla Giunta Nazionale del CIP la richiesta di sostituzione.

Art. 4 - Convocazione e deliberazioni della CA

- f) L'atto di convocazione indica il luogo nel quale si svolgono le riunioni e l'ordine del giorno e deve essere trasmesso almeno cinque giorni prima della riunione cui si riferisce.
- g) La CA può essere convocata su istanza di almeno tre componenti effettivi.
- h) Per la validità delle riunioni della CA è necessario la presenza del Presidente o del Vice Presidente e di almeno due componenti effettivi. In caso di particolari esigenze, il Presidente può far partecipare alle riunioni della Commissione anche gli esperti di cui all'art. 5 del presente disciplinare.
- i) Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti. In caso di parità dei voti espressi prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente, che assume la presidenza della riunione.
- j) Il Segretario redige il verbale delle riunioni annotando il nome dei componenti presenti e degli assenti, riportando l'ordine del giorno, riassumendo per ciascun argomento trattato la relazione, la discussione e le conclusioni ed indicando i partecipanti ed il risultato delle votazioni.
- k) I verbali sono raccolti e conservati presso l' Ufficio Antidoping.
- l) Possono partecipare alle riunioni della CA, su convocazione, i medici responsabili dell'attività antidoping delle FSP e delle DSP.

Art. 5 - Gli esperti

I componenti della CA, di cui all'art. 2, lettera c), percepiscono, per la partecipazione alle riunioni della Commissione o dei Gruppi di lavoro, un gettone di presenza di cui all'allegata

Tabella dei diritti amministrativi, nei limiti dello stanziamento destinato al funzionamento della struttura antidoping del CIP.

Art. 6 - Le attività della CA

1. La CA svolge le seguenti attività:

- a) provvede alla pianificazione ed alla distribuzione dei controlli antidoping di cui all'art. 5 del Codice WADA, nel rispetto degli Standard Internazionali come previsto all'art. 8 e seguenti delle presenti Norme;
- b) partecipa alla gestione dei risultati nel rispetto degli Standard Internazionali, come indicato nelle Istruzioni operative relative alla Gestione dei Risultati come indicato all'art. 9 delle presenti;
- c) fornisce consulenza in materia di attività antidoping agli organi del CIP, alle FSP/DSP e alle altre entità riconosciute, nonché alle strutture antidoping previste dalle presenti NSA;
- d) propone alla Giunta Nazionale del CIP la stipulazione di apposite convenzioni con Amministrazioni, Enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- e) propone alla Giunta Nazionale del CIP per la relativa deliberazione, la Lista degli Esperti di cui alle presenti NSA;
- f) mantiene i rapporti operativi con gli organismi antidoping nazionali ed internazionali;
- g) predispone ogni anno un programma di attività ed, eventualmente, specifici progetti per la prevenzione e la repressione del doping nello sport;

2. La Commissione, nei limiti di stanziamento stabiliti e secondo gli onorari di cui alla Tabella, può affidare ad esperti qualificati incarichi di consulenza per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Art. 7 - L'Ufficio Antidoping

1. Nell'ambito del CIP opera, in forma autonoma ed in linea con le direttive amministrative dell'Ente, l'Ufficio Antidoping con funzioni di Segreteria della Commissione Antidoping e del Comitato per le Esenzioni ai Fini Terapeutici, di cui si avvale il Presidente per l'espletamento dei relativi compiti istituzionali, composto da personale e coordinato da un funzionario del CIP, nominato dal Segretario Generale del CIP.

2. Tale Ufficio svolge le necessarie attività di supporto per la CA ed il CEFT curando, in particolare, l'organizzazione delle riunioni, la redazione e conservazione dei verbali, l'attuazione delle deliberazioni adottate; fornisce ai componenti la struttura antidoping le soluzioni tecniche ed amministrative ritenute più idonee alle problematiche gestionali, nonché la massima collaborazione per la conoscenza delle procedure adottate e del contenuto degli atti amministrativi; intrattiene i rapporti con gli Uffici di CONI NADO, del Ministero Vigilante, del Ministero della Salute ed con ogni altra Istituzione avente

connessione con le attività antidoping; costituisce il referente, per conto del Presidente e del Segretario Generale, per gli organismi nazionali ed internazionali in materia di attività antidoping.

Art. 8 – Esecuzione dei controlli antidoping

Con riferimento alle attività di cui al precedente art. 6, comma a), la CA si avvale della FMSI per l'esecuzione, il trasporto, l'analisi ed il report dei test, che si avvale dei propri Ispettori Medici (DCO/BCO) di cui all'Elenco approvato dalla Giunta Nazionale del CONI, ed il Laboratorio Antidoping di Roma unico accreditato WADA su territorio nazionale.

Art. 9 - Gestione dei risultati

Esito avverso

1. Al ricevimento dell'esito avverso delle analisi di un campione A, la Commissione Antidoping attiva l'UPA al fine di accertare l'identità dell'Atleta e, anche ai sensi dell'articolo 1 comma 4 della legge 376/2000, la concessione di una eventuale TUE come previsto dal relativo Standard Internazionale, come previsto dal relativo Disciplinare. L'UPA accerta inoltre se vi sia stata un'inosservanza dello Standard Internazionale per i controlli o dello Standard Internazionale per i Laboratori che abbia causato l'esito avverso delle analisi.

2. Se l'esame dell'esito avverso delle analisi non evidenzia:

2.1. l'esistenza di una TUE;

2.2. una situazione che dia diritto all'esenzione a fini terapeutici;

2.3. corrispondenza tra il livello della sostanza vietata riscontrata nel campione con l'esenzione rilasciata;

2.4. un'inosservanza dello Standard Internazionale per i controlli o dello Standard Internazionale per i Laboratori che abbia causato l'esito avverso delle analisi, l'UPA notifica prontamente all'Atleta, alla Società di appartenenza, alla FSN/DSA ed agli Organismi sportivi interessati, in ordine a:

a. l'esito avverso delle analisi;

b. la norma antidoping violata;

c. il diritto dell'Atleta di richiedere immediatamente l'analisi del campione B oppure, in assenza di tale richiesta, la rinuncia a tale analisi;

d. la data, l'ora e il luogo previsto per l'analisi del campione B qualora l'Atleta o il CIP richiedessero l'effettuazione della controanalisi;

e. l'opportunità per l'Atleta e/o il suo rappresentante di presenziare all'apertura e all'analisi del campione B nell'arco di tempo specificato nello Standard Internazionale per i Laboratori qualora tale analisi sia stata richiesta;

f. il diritto dell'Atleta di richiedere copia della documentazione analitica dei campioni A e B, come previsto dallo Standard Internazionale per i Laboratori.

3. Sarà cura della Società di appartenenza dell'Atleta provvedere alla consegna della comunicazione dell'esito avverso delle analisi allo stesso, ove questa debba essere recapitata presso la sua sede, nonché delle FSP/DSP interessate verificare ed accertare presso l'Atleta e la Società di appartenenza l'avvenuta ricezione della notifica e, in mancanza, a provvedervi direttamente.

4. Se l'esame iniziale dell'esito avverso delle analisi evidenzia una delle circostanze di cui ai precedenti commi 2.1, 2.2, 2.3 o 2.4 l'UPA dichiara il procedimento concluso dandone comunicazione all'Atleta, alla Società di appartenenza ed alle altre Organizzazioni antidoping competenti.

Esito atipico

5. Al ricevimento di un esito atipico del campione A, la Commissione Antidoping attiva l'UPA al fine di identificare d'ufficio l'Atleta e verificare, anche ai sensi dell'art. 1 comma 4 della legge 376/2000, se sia stata concessa o sarà concessa una TUE, come previsto dal relativo Disciplinare o se vi sia una chiara inosservanza allo Standard Internazionale per i controlli o allo Standard Internazionale per i Laboratori che abbia causato l'esito atipico.

6. Qualora tale esame non rivelasse la presenza di una TUE o un'inosservanza che abbia causato l'esito atipico, l'UPA conduce i necessari accertamenti volti a stabilire se l'esito atipico riscontrato sia attribuibile ad una condizione fisiologica o patologica.

Al completamento dell'indagine l'UPA notificherà l'esito atipico all'Atleta, alla Società di appartenenza ed alle altre Organizzazioni antidoping competenti qualora lo stesso sia riportato o meno come esito avverso delle analisi.

L'UPA notificherà l'esito atipico prima di aver ultimato la sua indagine nelle seguenti circostanze:

- a. nel caso in cui l'UPA disponga l'effettuazione delle analisi sul campione B;
- b. nel caso in cui l'UPA riceva preliminarmente ad un evento sportivo internazionale una richiesta da parte di un'Organizzazione di eventi importanti o di un'organizzazione sportiva responsabile dell'evento finalizzata a conoscere se l'Atleta partecipante a tale evento sia soggetto ad indagine per un esito atipico.

7. Se l'esame dell'esito avverso delle analisi o atipico evidenzia delle irregolarità tali da compromettere la validità delle analisi dei risultati di laboratorio, l'UPA avvierà ulteriori proprie indagini di competenza, dandone informazione agli Organismi sportivi competenti.

Organizzazione e funzionamento del Comitato per le Esenzioni per Fini Terapeutici (CEFT)

Art. 1 – Il Comitato per l'Esenzione per fini Terapeutici (C.E.F.T)

1. Il CEFT è un organismo indipendente, distinto dalle altre strutture antidoping, nominato dalla Giunta Nazionale del CIP per provvedere all'attuazione delle procedure inerenti alla concessione dell'esenzione a fini terapeutici (TUE).

Il CEFT:

- a) è costituito da un Presidente e tre componenti, che siano medici con esperienza nella cura e nel trattamento degli atleti ed una approfondita conoscenza di medicina clinica sportiva;
- b) si può avvalere per ciascuna riunione sino ad un massimo di due esperti qualificati;
- c) è supportato da una segreteria, costituita dal personale assegnato all'Ufficio Antidoping del CIP; detto personale ha il compito di fornire ai componenti le soluzioni tecniche ed amministrative ritenute più idonee alle problematiche gestionali, nonché la

massima collaborazione per la conoscenza delle procedure adottate e del contenuto degli atti preposti.

2. Il CEFT attende allo svolgimento dei presenti compiti in attuazione e nel rispetto del Codice WADA e degli Specifici Standard Internazionali, curandone la conformità dell'azione amministrativa alle norme vigenti.

3. Al fine di garantire il livello di indipendenza delle decisioni richiesto dalla WADA, i componenti fissi del CEFT hanno l'obbligo di sottoscrivere ed inoltrare alla Giunta Nazionale del CIP, per il tramite dell'Ufficio Antidoping, una dichiarazione di riservatezza e di assenza di conflitto di interessi, all'atto dell'accettazione dell'incarico. Nel caso in cui dei membri del CEFT abbiano un interesse in un Organismo/Federazione Internazionale o in una FSP/DSP, essi devono essere esclusi dall'esame delle domande TUE presentate dagli atleti appartenenti a quella FSP/DSP.

4. Gli esperti esterni qualificati, di cui si può avvalere il CEFT per consulenze mediche, giuridiche, tecnico e scientifiche che ritenga idonee per l'attività di propria competenza, sottoscrivono ed inoltrano alla Giunta Nazionale del CIP, per il tramite dell'Ufficio Antidoping, la dichiarazione di cui al precedente punto 3.

5. I componenti del CEFT, qualora non abbiano in essere un contratto con il CIP, percepiscono per la partecipazione alle riunioni del CEFT il rimborso forfetario di cui all'allegata Tabella dei diritti Amministrativi equiparato a quello dei membri della CA nei limiti di stanziamento destinati al funzionamento del CEFT.

6. Le dimissioni da componente sono presentate all'Ufficio Antidoping, che le inoltra alla Giunta Nazionale del CIP.

Art. 2 – Esenzioni terapeutiche e tutela della salute (TUE)

1. Gli Atleti possono trovarsi in condizioni di salute che richiedano l'uso di particolari farmaci o trattamenti. Le sostanze o i metodi a cui potrebbero ricorrere possono essere compresi nella Lista. In tale ipotesi va attivata la procedura per l'ottenimento di una Esenzione ai fini Terapeutici (di seguito TUE).

2. Gli atleti di livello nazionale inseriti dal CIP nel Gruppo Registrato per i controlli (di seguito RTP) devono presentare domanda di TUE al CEFT secondo i tempi e le modalità contenute nel Disciplinare per le esenzioni a fini terapeutici allegato.

3. Gli Atleti di livello internazionale inseriti nel RTP della Federazione Internazionale, o qualunque altro Atleta iscritto ad un evento internazionale, devono richiedere una TUE al Comitato Esenzione della Federazione Internazionale o dell'Organismo Internazionale di appartenenza, a meno che le norme della Federazione Internazionale non prevedano diversamente.

4. Nei casi di cui al comma 3 che precede, l'Atleta è tenuto comunque a trasmettere immediatamente al CEFT ed alla competente FSP/DSP copia della domanda e del certificato di esenzione rilasciato dalla Federazione Internazionale o dall'Organismo Internazionale di riferimento.

5. I moduli adottati dal CIP per la domanda di TUE sono quelli predisposti dalla WADA.

6. Avverso le decisioni di diniego è ammesso appello nelle modalità di cui alle NSA CONI.

Art. 3 Lista delle sostanze e dei metodi proibiti

1. La Lista delle sostanze e metodi proibiti è predisposta dalla WADA ed entra in vigore, salvo diverse indicazioni ivi contenute, tre (3) mesi dopo la sua pubblicazione da parte della WADA (www.wada-ama.org) senza che si rendano necessari ulteriori interventi da parte del CIP.
2. La Lista comprende sia le sostanze ed i metodi proibiti perché costituiscono sempre e comunque doping (sia in competizione che fuori competizione), in quanto possono incrementare le prestazioni nelle future competizioni o possono agire come agenti mascheranti, sia le sostanze ed i metodi proibiti solo in competizione.
3. Tutte le sostanze vietate, tranne le sostanze incluse nelle classi di agenti anabolizzanti e di ormoni e quegli stimolanti ed antagonisti e modulatori degli ormoni così identificati nella Lista, saranno considerate “sostanze specificate” ai fini dell’applicazione delle sanzioni individuali. I metodi proibiti non saranno considerati “sostanze specificate”.
4. La Lista predisposta dalla WADA non è soggetta ad impugnazione.

Art. 4 – Disposizioni attuative dell’*International Standard for Therapeutic Use Exemptions (TUE) WADA*

Si riportano, di seguito, alcune disposizioni attuative dello Standard Internazionale a Fini Terapeutici adottato dalla WADA, fermo restando che il CEFT del CIP si attiene all’ultima versione dell’ ISTUE adottato dalla WADA (www.wada-ama.org) per la valutazione e la concessione delle esenzioni ai fini terapeutici e che nei casi di: a) difformità tra le presenti disposizioni e quelle contenute nell’ISTUE; b) dubbi di interpretazione delle presenti disposizioni; c) eventuali “vacatio”, si farà riferimento alle norme contenute nell’ultima versione dello Standard Internazionale per le Esenzioni ai Fini Terapeutici adottato dalla WADA.

Art. 5 - Criteri per la concessione di una TUE

1. Una TUE è concessa solo in stretta conformità con i seguenti criteri:
 - a. L’Atleta potrebbe subire un grave danno alla salute se la Sostanza o il Metodo proibiti fossero sospesi nel corso del trattamento di una patologia medica acuta o cronica (*art. 4.1a International Standard for TUE*);
 - b. L’uso terapeutico della Sostanza o Metodo proibiti non dovrebbe produrre alcun miglioramento supplementare della prestazione oltre al ripristino di un normale stato di

salute in seguito al trattamento di una documentata patologia medica. L'uso di qualsiasi Sostanza o Metodo proibiti volto ad incrementare livelli "bassi-normali" di qualsiasi ormone endogeno non è considerato intervento terapeutico accettabile (art. 4.1b *International Standard for TUE*);

c. Non vi è alcuna ragionevole alternativa terapeutica all'uso della Sostanza o del Metodo altrimenti proibiti (art. 4.1c *International Standard for TUE*);

d. La necessità di utilizzare la Sostanza o il Metodo altrimenti proibiti non può essere conseguenza, in toto o in parte, di un precedente utilizzo – non corredato da un'esenzione a fini terapeutici – di qualsivoglia Sostanza o Metodo proibiti al momento in cui se ne era fatto uso (art. 4.1d *International Standard for TUE*);

2. La TUE sarà revocata, se:

a. L'Atleta non rispetta immediatamente requisiti o condizioni imposte dal CEFT che concede l'esenzione.

b. Il termine per il quale è stata concessa la TUE è scaduto.

c. L'Atleta viene informato che la TUE è stata revocata dal CEFT.

d. La decisione di concessione di una TUE è stata annullata dalla WADA o dal TAS.

Ciascuna TUE avrà una precisa durata, così come deciso dal CEFT. Potrebbero esserci casi in cui una TUE sia scaduta o sia stata revocata e la sostanza proibita soggetta alla TUE sia ancora presente nell'organismo dell'Atleta. In tali casi, l'Ufficio di Procura Antidoping (UPA), a seguito di un riscontro di *Esito Avverso*, interpellierà il CEFT, che valuterà se il referto è compatibile con la scadenza o la revoca della TUE.

Art. 6 - Procedura per la presentazione di una domanda di TUE

1. Una domanda di TUE prevede la trasmissione al CEFT, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, anticipata via fax, della seguente documentazione:

- Modulo TUE Therapeutic Use Exemption Application (reperibile su www.comitatoparalimpico.it Antidoping);
- Scheda per il medico curante/specialista (reperibile su www.comitatoparalimpico.it Antidoping)
- Anamnesi, storia clinica medica e documentazione comprovante la diagnosi, comprensiva dei risultati degli accertamenti specifici della patologia in essere, della diagnostica per immagini e di certificazione del medico specialista nella patologia di cui trattasi, che attesti sia l'assenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee, alla pratica dell'attività sportiva agonistica, sia la necessità dell'utilizzo della sostanza o del metodo proibiti nella cura dell'Atleta e che motivi le ragioni per cui non è possibile utilizzare un altro farmaco consentito;
- Certificato di idoneità all'attività agonistica (redatto secondo il DM 4/3/93 art. 5).

La modulistica deve essere compilata con redazione dattilografica o in "CAPITAL LETTER" (STAMPATELLO). La modulistica illeggibile o ritenuta incompleta non sarà esaminata e verrà restituita all'interessato.

2. La modulistica dovrà essere compilata in ogni sua parte, specificando: o *FSP/DSP* di appartenenza e la disciplina sportiva (nell'ambito della *FSP/DSP*) praticata dall'Atleta; o *diagnosi*; o *principi attivi* contenuti in medicinali registrati ("*generic name*"), via di somministrazione ("*route*"), dosaggio ("*dose*"), posologia ("*frequency*"); o *durata di somministrazione* della sostanza o dell'applicazione del metodo normalmente vietati per cui si richiede l'esenzione (cfr. voce sul modulo "*duration of treatment*"), specificando la

data di inizio (sia se effettuata, sia se in prossimità di effettuazione) e la data di fine dell'intervento farmacologico.

Se è stata effettuata **un'unica somministrazione**, deve essere evidenziata la voce sul modulo "once only", mentre in caso di **emergenza** o di esigenza terapeutica non procrastinabile, deve essere evidenziata la voce sul modulo "emergency", specificando la data di inizio – o la data di terapia effettuata in emergenza o di esigenza terapeutica non procrastinabile.

Se il **trattamento farmacologico** è **procrastinabile**, è necessario comunicare la durata della terapia e la data di inizio sarà considerata la data di concessione dell'esenzione.

3. I dati inseriti nel Modulo TUE devono corrispondere ai dati inseriti nella *Scheda per il medico curante/specialista*, sulla quale dovrà essere indicata l'eventuale partecipazione dell'atleta a competizioni sportive agonistiche, specificando la/e data/e di partecipazione.

Art. 7 - Termini per la presentazione di una domanda di TUE

1. Per assicurare all'Atleta di ricevere il parere del CEFT in tempi utili ai fini della partecipazione ad un evento sportivo, è necessario che la domanda di TUE sia presentata, nei casi che lo consentano, almeno 30 giorni prima della partecipazione all'evento sportivo.

2. Per le sostanze proibite *In e Fuori Competizione*, la domanda di TUE deve essere presentata appena formulata la diagnosi che prevede l'utilizzo di sostanze o metodi proibiti.

Art. 8 - Procedura di emergenza - TUE retroattiva

1. L'Atleta ha facoltà di presentare una domanda di TUE che potrà essere concessa con validità retroattiva, in accordo con lo Standard Internazionale per la TUE (*International Standard for TUE*) nei seguenti casi:

a. necessità di un trattamento di emergenza o di un trattamento di una patologia medica acuta;

b. circostanze eccezionali, per le quali non vi siano stati tempo oppure opportunità sufficienti per la presentazione di una domanda di TUE prima del controllo antidoping, o per la sua valutazione da parte del CEFT.

2. In analogia alla procedura ordinaria, la domanda di TUE verrà esaminata dal CEFT che deciderà ai sensi del punto 6.

Art. 9 - Inizio del trattamento medico

1. L'Atleta può cominciare il trattamento soltanto dopo aver ricevuto la notifica di concessione della TUE e, quindi, di autorizzazione all'uso della sostanza/metodo proibiti.

2. In caso di terapia procrastinabile, la data di inizio della terapia dovrà coincidere con la data di decisione da parte del CEFT.

3. Se la domanda di TUE è relativa ad una procedura di emergenza e, pertanto, l'Atleta ha utilizzato la sostanza/metodo proibiti precedentemente alla valutazione della documentazione da parte del CEFT, tale condizione non costituisce garanzia di concessione della TUE.

Art. 10 - Decisione del CEFT e procedura di comunicazione

1. La domanda di TUE è esaminata dal CEFT. Il CEFT potrà assumere una decisione nel corso dei 30 giorni seguenti l'invio di tutta la necessaria documentazione.
2. Il parere approvato dal CEFT sarà comunicato all'Atleta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, presso l'indirizzo da lui indicato nel Modulo TUE.
3. Su istanza scritta dell'interessato, il CEFT potrà anticipare la decisione a mezzo fax o mail.

Art. 11 - Certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica

1. Resta inteso che, anche ai sensi dell'art. 1 comma 4 della legge 376/2000, nonché delle norme per la tutela sanitaria dell'attività agonistica contenute nei regolamenti sanitari sportivi, sarà cura del medico che rilascia il certificato in premessa informare l'atleta in ordine agli obblighi di conservazione di tutta la propria documentazione medica per eventuali richieste delle Autorità sportive.
2. Le esenzioni concesse dal CEFT sono comunque subordinate al rilascio ed alla vigenza del certificato di idoneità sportiva agonistica.

Art. 12 - Riservatezza delle informazioni

1. Fermo restando l'applicabilità dello Standard Internazionale per la Tutela della Privacy e delle Informazioni Personali WADA alle procedure connesse alle NSA, il CIP è tenuto al rispetto del D.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
2. Con il Modulo TUE Therapeutic Use Exemption Application, l'Atleta, preso atto dell'Informativa ex art. 13 D.lgs 196/2003, deve fornire il relativo consenso scritto al trattamento di tutti i dati personali e sensibili connessi alla procedura di TUE di cui alle NSA.
3. Le FSP/DSP devono altresì richiedere ed ottenere tale consenso all'atto del tesseramento e per gli Atleti non tesserati ma selezionati per le rappresentative nazionali al momento della convocazione.

Legenda:

ADAMS	AntiDoping Administration & Management System (sistema informatizzato di gestione delle informazioni antidoping)
ADO	AntiDoping Organization (Organizzazione Antidoping)
CA	Commissione Antidoping (del CIP)
CEFT	Comitato per le Esenzioni per Fini Terapeutici del CIP
CIP	Comitato Italiano Paralimpico
DSP	Discipline Sportive Paralimpiche (riconosciute dal CIP)
DCO	Doping Control Officer (Ufficiale Medico addetto al controllo antidoping)
BCO	Blood Control Officer (Ufficiale Medico autorizzato per il prelievo ematico)
FMSI	Federazione Medico Sportiva Italiana (del CONI)
FSP	Federazioni Sportive Paralimpiche (riconosciute dal CIP)
IF	International Federation
IPC	International Paralympic Committee (Comitato Paralimpico Internazionale)
RTP	Registered Testing Pool (Gruppo registrato di atleti sotto controllo)
TDP	Test Distribution Plan (Piano di distribuzione dei controlli nazionali)
TNA	Tribunale Nazionale dello Sport (del CONI)
TUE	Therapeutic Use Exemption (Esenzione ai fini Terapeutici)
UPA	Ufficio di Procura Antidoping (del C.O.N.I.)
WADA	World Anti-doping Agency (Agenzia Mondiale Antidoping)

a cura dell'Ufficio Antidoping del Comitato Italiano Paralimpico
ultimo aggiornamento al 10/7/2013